



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 272 del 2019, proposto da

██████████ rappresentato e difeso dall'avvocato Cesare Tapparo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Agenzia delle Entrate-Riscossione di Pordenone, non costituita in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione cautelare

- della comunicazione dell'Agencia delle Entrate – Riscossione di Pordenone in data 3 giugno 2019 di iscrizione di ipoteca ex art. 77 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e s.m.i. in data 30 maggio 2019 (n. 8002/1347) su un immobile di proprietà del ricorrente a fronte del mancato pagamento di importi dovuti a titolo di prelievo supplementare in relazione alle cd. “*quote latte*” (cartelle di pagamento n. 0912017000262120600 notificata in data 18/7/2017 per € 2.314,54 e n. 09120170006459472000 in data 5/3/2018 per € 52.205,70) e contestuale invito a provvedere all'immediato ed integrale pagamento delle somme quantificate nel

prospetto ad essa allegato, pari a € 55.379,00, pena l'avvio di quanto previsto dalla legge per il recupero delle somme dovute;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2019 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che il signor ██████████, titolare dell'omonima azienda agricola, ha chiesto l'annullamento, previa sospensione cautelare della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione di Pordenone in data 3 giugno 2019 di iscrizione di ipoteca ex art. 77 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 es.m.i. in data 30 maggio 2019 (n. 8002/1347) su un immobile di sua proprietà a fronte del mancato pagamento di importi dovuti a titolo di prelievo supplementare in relazione alle cd. "quote latte" (cartelle di pagamento n. 0912017000262120600 notificata in data 18/7/2017 per € 2.314,54 e n. 09120170006459472000 in data 5/3/2018 per € 52.205,70), invitandolo, al contempo, a provvedere all'immediato ed integrale pagamento delle somme quantificate nel prospetto ad essa allegato, pari a € 55.379,00, e informandolo che, in mancanza del pagamento stesso, avrebbe dato corso a quanto previsto dalla legge per il recupero delle somme dovute;

Considerato che ne lamenta l'illegittimità per:

1. *"In via preliminare e cautelare: sospensione ex lege della riscossione coattiva degli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare"* (pag. 2);
2. *"Erroneità ed illegittimità nel calcolo della quota di interessi con peculiare riferimento ai dedotti e contestati <interessi moratori> – errata applicazione dei tassi di interesse richiesti"* (pag. 3);
3. *"Nullità-illegittimità-invalidità-inefficacia ed inesigibilità dei prelievi supplementari inerenti la campagna produttiva 1997/1998 e quella 1998/1999 –*

illegittimità comunitaria dei prelievi esigibili di inizio sistema dal 1995 sino al 2004 – per illegittimità comunitaria dell'art. 1, comma 8 e 21 ter, l. n. 118/99, dell'art. 1, comma 5, l. n. 79/00 e degli atti derivati per violazione e falsa applicazione del reg. (CEE) 3950/92, modificato dal reg. (ce) n. 1256/99 e del reg. (CEE) n. 536/93, poi sostituito dal reg. (CE) n. 1392/01, per previsione di categorie privilegiate di produttori che usufruiscono della compensazione nazionale in via prioritaria – mancata disapplicazione della normativa interna non conforme alla normativa comunitaria - eccesso di potere per illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza e/o contraddittorietà della motivazione, difetto di istruttoria, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità, sviamento dell'interesse pubblico e violazione del principio di buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione” (pag. 7-8);

4. *“Nullità della comunicazione di iscrizione ipotecaria e della cartella sottesa e del quantum azionato per omessa contabilizzazione della operazione di <compensazione atecnica> effettuata a priori tra il prelievo supplementare asseritamente insoluto ed i crediti degli allevatori e produttori per gli aiuti comunitari e per la PAC - erroneità nel quantum della sorte capitale del presunto credito azionato e intimato -necessità di ricalcolo e rideterminazione” (pag. 13);*

5. *“Insussistenza del presunto credito azionato da AGEA. Prescrizione del credito” (pag. 16);*

Considerato che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, sede di Pordenone, non si è costituita in giudizio, seppur ritualmente evocata;

Considerato che la causa è stata chiamata all’odierna udienza camerale, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, nel corso della quale il Collegio ha rilevato ex art. 73, comma 3, c.p.a. la possibile inammissibilità del secondo, terzo, quarto e quinto motivo di ricorso per le ragioni riportate a verbale;

Considerato che nulla ha replicato parte ricorrente;

Considerato che la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione;

Ritenuto, in primo luogo, che sussistono i presupposti di legge per definire il giudizio nella presente sede cautelare, con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 del c.p.a., essendo, tra l'altro, state rese edotte le parti di tale eventualità, come consta dal verbale d'udienza;

Ritenuto, invero, che le questioni che vengono in rilievo sono di pronta e facile soluzione e, in quanto tali, sussumibili nelle ipotesi di cui all'art. 74, comma 1, c.p.a., cui il citato art. 60 inevitabilmente rinvia;

Ritenuto che - ferma restando l'inammissibilità dei motivi dal secondo al quinto, a causa della mancata impugnazione degli atti presupposti (o comunque mancata deduzione della loro avvenuta impugnazione e dell'esito dei relativi giudizi), tra cui, in particolare, le cartelle di pagamento, cui i vizi lamentati sono riferibili - il ricorso è fondato nei sensi e per le ragioni di seguito esplicitate;

Ritenuto, invero, che l'atto impugnato, emesso a seguito dell'iscrizione di ipoteca ex art. 77 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e s.m.i. in data 30 maggio 2019 (n. 8002/1347) su un immobile di proprietà del ricorrente a tutela di crediti vantati nei confronti del medesimo per il mancato pagamento di importi dovuti a titolo di prelievo supplementare in relazione alle cd. *"quote latte"*, essendo preordinato e strumentale all'espropriazione forzata, s'appalesa sostanzialmente riconducibile, per gli effetti che mira a produrre in danno del ricorrente, a quelli afferenti alle *"procedure di riscossione coattiva"*, che, a norma dell'art. 4, comma 10-ter, del d.l. 29 marzo 2019, n. 27, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. 21 maggio 2019, n. 44, erano *"sospese"*, per l'appunto, per legge nel momento in cui l'atto impugnato è stato emesso (3 giugno 2019 a seguito di iscrizione ipotecaria in data 30 maggio 2019);

Ritenuto, conseguentemente, che la sua adozione è avvenuta in violazione della norma su indicata ed è tale da avere vanificato le esigenze di certezza del diritto e di tutela del debitore ad essa, comunque, sottese;

Ritenuto che ciò basta per accogliere il ricorso e, per l'effetto, per annullare l'atto

impugnato;

Ritenuto che sussistono, in ogni caso, giusti motivi per compensare per intero tra le parti le spese di lite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Manuela Sinigoi, Consigliere, Estensore

Nicola Bardino, Referendario

L'ESTENSORE
Manuela Sinigoi

IL PRESIDENTE
Oria Settesoldi

IL SEGRETARIO